



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 agosto 2011, n. 180

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel comune di Casalvecchio di Puglia (Fg) in loc. Mezzana di Marco. Proponente: Sorgenia SpA, con sede legale in Milano alla Via Ciovassino n. 1.

L'anno 2011 addì 29 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., confermata dal Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS III Ing. Caterina Dibitonto, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. n. 24/09 art. 3 c.6, art. 11 c.4, approvato con D.G.R. 1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.03.2007 ed acquisita in atti del Servizio Ecologia al prot. n. del 5852 del 10.04.2007, la Sorgenia Spa trasmetteva istanza di valutazione di compatibilità ambientale ai fini della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg), allegando la documentazione all'uopo prevista per legge.

Con nota prot. n. 2537 del 15.05.2007 assunta in atti al prot. n. 9357 del 11.06.2007 il Comune di Casalvecchio di Puglia trasmetteva alla Regione Puglia copia di una osservazione al progetto effettuata da un residente nel medesimo comune.

Con nota acquisita al prot. n. 10103 del 22.06.2007 la società proponente trasmetteva documentazione progettuale aggiuntiva.

Con nota prot. n. 10209 del 25.06.2007 l'Ufficio riscontrava l'istanza, chiedendo alla Provincia e al Comune di esprimere il parere di competenza.

Con altra nota prot. n. 11849 del 20.07.2007 la società trasmetteva copia delle attestazioni di avvenuta pubblicazione del progetto conformemente alla normativa vigente.

Con nota acclarata al prot. n. 11867 del 20.07.2007 Sorgenia, riscontrando la nota prot. n. 10209/2007, trasmetteva una nota di precisazioni afferente il coinvolgimento di comune e provincia nell'ambito della procedura di VIA.

L'ufficio VIA con nota prot. n. 12971 del 09.08.2007 trasmetteva alla società proponente copia delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto, invitandola a controdedurre. Tali controdeduzioni pervenivano dalla società con nota assunta al prot. n. 14701 del 24.09.2007.

Con nota assunta al prot. n. 2620 del 29.02.2009 le società Sorgenia e Fortore Energia Spa trasmettevano un accordo da entrambe sottoscritto al fine di eliminare le sovrapposizioni e le interferenze di aerogeneratori nell'ambito del territorio comunale di Casalvecchio.

Con nota prot. n. 8515 del 13.07.2009 l'Ufficio VIA richiedeva alla società proponente l'inoltro della

convenzione ambientale prevista dalla D.G.R..n. 1462/2008, nonché la specificazione relativa al nuovo cavidotto di collegamento alla stazione elettrica - così come comunicato dalla società con nota del 19.02.2009.

Con nota prot. n. 6289 del 02.12.2009 acclarata al prot. n. 1994 del 16.02.2010 il Comune di Casalvecchio di Puglia comunicava il nulla osta alla realizzazione del progetto in questione, impegnandosi altresì ad individuare ed attuare, di concerto con la società, le misure di compensazione ambientale necessarie al bilanciamento di eventuali impatti ambientali determinati dal progetto.

Con nota assunta al prot. n. 3240 del 03.03.2010 Sorgenia Spa e Fortore wind Srl trasmettevano il progetto condiviso comprensivo delle opere di connessione elettrica, come da richiesta della Regione prot. n. 8515/2009.

Sulla scorta del parere tecnico consultivo espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23.11.2010, con nota prot. n. 15286 del 01.12.2010, l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi, invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 872 del 01.02.2011 la società trasmetteva le proprie osservazioni al preavviso di diniego comunicato con nota prot. n. 15286/2010.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 344/2010, depositata in cancelleria il 26.11.2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° Serie Speciale n. 48 del 01.12.2010, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 16 della l.r. n. 40 del 31.12.2007, nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14 commi 2 e 7 del R.R. 4 ottobre 2006 n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"), nonché dell'art. 3 comma 16, della l.r. 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, è stato necessario procedere ad una nuova istruttoria tecnica dell'istanza in esame, onde pervenire ad un giudizio di compatibilità ambientale del progetto in argomento scevro dagli elementi di incostituzionalità caratterizzanti il R.R. n. 16/06.

A tal fine il Comitato Regionale della VIA, in data 21 aprile 2011 si è riunito e ha valutato nuovamente tutta la documentazione agli atti, esprimendo le valutazioni di seguito riportate.

Caratteristiche dell'intervento proposto:

==> Localizzazione: Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), in località "Mezzana di Marco".

==> Località: "Mezzana di Marco" (Elaborato R01 "Relazione tecnica descrittiva", pag.5, "Relazione paesaggistica", pag.23).

==> N. aerogeneratori: 19 (Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.24).

==> Potenza unitaria: fino a 3 MW (Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.24).

==> Potenza complessiva: fino a 57 MW (Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.24).

==> Diametro rotore: da 82 a 100 m (Elaborato R01 "Relazione tecnica descrittiva", pag.12, Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.24, Elaborato 15 " Particolare aerogeneratore").

==> Altezza torre: fino a 100 m (Elaborato "Relazione paesaggistica", pag.27, Elaborato 15 " Particolare aerogeneratore").

==> Sviluppo verticale complessivo: fino a 150 m (Elaborato "Relazione paesaggistica", pag.27, Elaborato 15 " Particolare aerogeneratore").

==> Coordinate aerogeneratori: (Sistema Nazionale Gauss-Boaga, fuso EST, datum Roma 40) state estratte dal File "Localizzazione delle torri.dwg".

Amministrazioni interessate:

- 1) Comune di Casalvecchio di Puglia (FG)
- 2) Provincia di Foggia
- 3) Regione Puglia: Assessorati all'Ecologia e allo Sviluppo Economico

Pronuncia pareri Amministrazioni interessate: il Comune di Casalvecchio pronuncia parere favorevole per il progetto proposto (allegato alla nota della Sorgenia S.p.a. del 13.06.2007 acquisita al prot. n. 10103 del 22.06.2007). Si rileva che la Provincia di Foggia non ha ancora espresso parere in merito al progetto proposto.

L'istruttoria illustrata nel seguito è basata sull'applicazione dei criteri di valutazione di impatto ambientale di cui Titolo III della Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 13 della LR 11/2001, come previsto all'art. 25 del DLgs 152/2006 e all'art. 15 della LR 11/2001. La verifica di impatto ambientale pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi.

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

Il progetto esaminato del proponente Sorgenia S.p.a. si riferisce al layout con la società Fortore Wind S.r.l. (nota prot. Uff. n. 2620 del 26.02.2009), trasmesso con nota prot. n. 3240 del 03.03.2010. La seguente istruttoria è stata effettuata alla luce di una valutazione integrata dei due progetti.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico avente potenza complessiva fino a 57 MW, costituito da 19 aerogeneratori ciascuno dei quali avente diametro da 82 a 100 m, altezza al mozzo da 85 a 100 m, per uno sviluppo verticale fino a 150 m e potenza nominale fino a 3 MW, ubicati nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), in località "Mezzana di Marco", sul lato est del centro abitato, ad una altitudine tra i 180 ed i 360 m s.l.m. (Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.24, Elaborato R01 "Relazione tecnica descrittiva", pag.5, "Relazione paesaggistica", pag.23, Elaborato 15 " Particolare aerogeneratore", Elaborato 1.1 "Corografia del layout ridefinito a seguito degli accordi tra SORGENIA S.p.a. e FORTORE WIND S.r.l.").

L'area in oggetto è raggiungibile attraverso la S.P. 10 ed in merito alla viabilità esistente (e di collegamento alle piazzole degli aerogeneratori) si rileva che gli interventi previsti riguardano sostanzialmente un allargamento della carreggiata dagli attuali 3,5 m circa a 5,0 m nei tratti rettilinei e fino a 8,0 m nei tratti in curva, nonché un incremento della portanza.

Si prevedono adeguamenti del fondo stradale per tutto il tratto che conduce al parco eolico e la realizzazione di nuovi tratti stradali nella maggior parte dei casi, a mezza costa. Gli stessi saranno effettuati mediante aumento dello spessore in misto stabilizzato e senza alcuna stesa di conglomerato bituminoso.

La realizzazione delle piste di servizio alle piazzole, con una lunghezza variabile in funzione della distanza tra l'asse viario principale e la piazzola, comprenderà una scarificazione del cotico del terreno vegetale superficiale.

A protezione delle stesse infrastrutture sono previste delle semplici cunette di guardia sul lato di monte delle zone in sterro, più specificamente ai piedi delle scarpate delle postazioni di macchina e sul lato di monte delle strade di servizio a mezza costa; in corrispondenza degli impluvi, verranno realizzati dei semplici tombini di attraversamento in modo da permettere lo scolo delle acque drenate dalle cunette di guardia in modo non erosivo.

Si rilevano le seguenti criticità:

1. realizzazione di un tratto di strada esistente da adeguare a viabilità d'accesso all' aerogeneratore A11 per una lunghezza di 500 m ed allargamento di 1,5m ubicato nella fascia adiacente al "Canale dell'Arciprete";
2. realizzazione di un tratto di strada esistente da adeguare per una lunghezza di 150 m ed una carreggiata di 5m che a partire da nord raccorda gli aerogeneratori A7 e A14 è ubicato nella fascia adiacente al "Canale Mitrello" il quale a sua volta deriva dal "Canale S. Pietro".

Tali interventi vengono considerati critici poiché comportano oltre ad un ampliamento della carreggiata anche ad una variazione del profilo altimetrico; per quanto riguarda gli ulteriori interventi di scavo per la posa del cavidotto, questi saranno effettuati lungo una strada rurale esistente (Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.6, Elaborato R01 "Relazione tecnica descrittiva", pag.13, Elaborato "Relazione paesaggistica", pag.23/29, Elenco "Idrografia superficiale" del PUTT/P).

Dall'accordo fra le società risulta che la connessione alla RTN avviene in agro di Torremaggiore, da cui ne consegue una necessaria rideterminazione dei tracciati dei cavidotti esterni di collegamento alla RTN a delle aree di utenza in prossimità della stazione stessa; il nuovo tracciato si estende per circa 12 km ed affianca assi stradali asfaltati. Diverse sono le criticità relative a tale cavidotto infatti in seguito alla consultazione del GIS si evince che esso attraverserà lungo il suo percorso diversi canali, corsi d'acqua e tratturelli, classificati come ATD (Elaborato 6 "Planimetria generale su Carta Tecnica Regionale del layout ridefinito a seguito degli accordi tra SORGENIA S.p.a. e FORTORE WIND S.r.l.", Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pagg.6-7, Elaborati 7.1/7.9 "Planimetria catastale del layout ridefinito a seguito degli accordi tra SORGENIA S.p.a. e FORTORE WIND S.r.l. Quadro1/9").

La fase di cantiere prevede la realizzazione di un'area recintata per l'allocazione dei container adibiti allo stoccaggio dei materiali di piccolo volume, attrezzature varie e per ufficio. Con l'apertura del cantiere verranno realizzati alcuni accessi all'area dell'impianto, e risistemati brevi raccordi in termini di movimento terra.

Complessivamente la durata di tale fase sarà di circa 6/9 mesi durante i quali si procederà alla sistemazione della viabilità di impianto (inclusa la realizzazione delle piste di servizio), alla realizzazione del cavidotto di impianto, alla costruzione della cabina di smistamento, alla realizzazione delle piazzole di pertinenza del singolo aerogeneratore con relativa fondazione ed infine all'installazione dell'aerogeneratore.

La fase di installazione degli aerogeneratori prenderà avvio con il trasporto sul sito dei pezzi da assemblare, tale trasporto verrà effettuato in stretto coordinamento con la sequenza di montaggio delle singole macchine.

Si rileva che il getto delle fondazioni in calcestruzzo armato costituirà l'attività di maggiore impatto durante l'intera fase di costruzione poiché provocherà un sensibile aumento del traffico da parte di mezzi pesanti con conseguente emissione di rumori e gas di scarico inquinanti, nonché una impermeabilizzazione della porzione di suolo sulla quale ciascun aerogeneratore sarà ubicato. La vita utile del parco avrà una durata di circa 25/30 anni, trascorsi i quali si prevederà all'asportazione degli aerogeneratori, all' interrimento della fondazione in calcestruzzo armato degli stessi ed al ripristino ambientale del sito.

Il proponente si limita a prevedere come unico atto di tutela ambientale durante la fase di realizzazione delle piazzole, l' asportazione del manto vegetale e la sua conservazione per la successiva fase di recupero finalizzata a riportare i luoghi allo stato originario; in merito allo scavo delle fondazioni degli aerogeneratori, all' utilizzazione del materiale di risulta che, previa frantumazione meccanica dello stesso, potrà diventare materiale arido per la costruzione della massicciata portante di strade e piazzole, ma omette completamente la considerazione di misure di compensazione (Elaborato R01 "Relazione tecnica descrittiva", pagg.16/22, "Relazione paesaggistica", pag.30).

## 2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

Si segnala che sulla stessa area è stato proposto un altro progetto di parco eolico dalla società Fortore Wind S.r.l.. Le due società in accordo, dopo la presentazione del progetto, hanno ridotto le iniziali 24 pale di Sorgenia S.p.a. e 15 di Fortore Wind S.r.l. rispettivamente a 19 e 11, al fine di evitare la sovrapposizione progettuale degli aerogeneratori.

Tale addensamento di aerogeneratori in aree relativamente ridotte produce il cosiddetto "effetto selva", particolarmente visibile nella regione di spazio delimitata dagli aerogeneratori A4-A7-A9, che è causa di un impatto negativo sul sito in esame, impatto confermato anche alla luce della documentazione fotografica fornita dal proponente con nota del 23.12.2010 al prot. 872 del 01.12.2010, poiché la sovrapposizione dei due parchi eolici comporta una diffusa distribuzione degli aerogeneratori su tutto il territorio in esame al punto che le singole proposte dei parchi eolici non risultano potersi distinguere. Da ciò ne consegue che l'intera visuale panoramica dell'area in oggetto viene inficiata dal progetto proposto (Elaborato "Allegato fotografico").

## 3. Impatto visivo e paesaggistico

Dall'analisi della visibilità presente nel SIA, si evince che l'impianto risulta essere visibile oltre che dalle strade provinciali e statali prossime al parco eolico, anche dai comuni di Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo delle Daunia, Casalvecchio di Puglia, Torremaggiore, Lucera e Pietramontecorvino, in particolare da i centri abitati di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e in parte da Castelnuovo delle Daunia.

L'unica misura di mitigazione dell'impatto visivo proposta è l'utilizzo di torri di tipo tubolare di colore bianco o bianco-grigio. (Elaborato "Relazione paesaggistica", pagg.38/43, Elaborato 12 "Carta della visibilità - Impianto eolico di Casalvecchio").

La zona individuata per l'installazione del progetto è classificata, in base alla zonizzazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Casalvecchio di Puglia (approvato 1988), in Zona E - Agricola e dal punto di vista paesaggistico, come ATE tipo E. L'ubicazione di 18 pale su 19 (per cui il Comune ne certifica l'esistenza, ma non incompatibilità con tale vincolo) ricade in un'area avente uso civico.

Il cavidotto di collegamento alla RTN attraversa gli ATE B, C, D. Negli ATE B e C si trovano due tipi di ATD che sono rispettivamente:

1. Idrologia superficiale: i bracci del torrente "Staina" e del fiume "Fortore".
2. Beni Archeologici: i tratturelli "Braccio Nunziatella - Stignano" e "Celano - Foggia".

(Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pagg.13-14, Elaborato "Relazione paesaggistica", pagg.8/20, Elaborato 2 "Inquadramento urbanistico: Indicazione dei vincoli secondo il PUTT/P Puglia - ATE").

Ulteriore criticità riguardante il contesto paesaggistico è causato dal rinvenimento nell'area in oggetto, di numerose masserie segnalate dal PTCP della provincia di Foggia e dagli studi condotti nell'ambito della redazione del PPTR per la compilazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia. La provincia di Foggia segnala tali fabbricati, considerati "beni architettonici e paesaggistici extraurbani", e, stabilisce che gli stessi debbano essere oggetto di tutela da parte degli strumenti urbanistici comunali generali, i quali devono definire idonee aree di pertinenza e ne prescrivono la conservazione, il recupero e la riqualificazione. Nel caso in oggetto si rileva che gli aerogeneratori A3, A10, A11, A12, A14, A16 e A17 sono in prossimità di tali beni, infatti hanno una distanza inferiore a 250 m rispettivamente dalle masserie "La Mezzana", "Zuppetta", "Andreana 2 e Tufarolo", "Andreana", "De Luca", "Celozzi", "Calzone". Gli aerogeneratori A17 e A18 sono inoltre anche in prossimità del casino "De Cesare".

## 4. Impatto su flora, fauna, microclima ed ecosistemi

Nel territorio del Comune di Casalvecchio di Puglia sono presenti il SIC "Monte Sambuco" avente codice identificativo IT9110035 ed il SIC "Valle Fortore - Lago di Occhito" avente codice identificativo IT9110002 distanti circa 3 km dall'area di progetto. La documentazione fornita dal proponente riferisce

che l'area individuata per l'installazione del parco eolico di progetto non è interessata da Aree Naturali Protette regionali e nazionali (ex LR 19/97, L 394/91), Oasi di protezione ex L.R. 27/98, Zone pSIC e ZPS, Zone umide Ramsar, Aree IBA (Important Birds Areas). (Elaborato 0.1 "Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.", pag.15, Elaborato "Allegato tecnico - Analisi su flora, fauna ed ecosistemi", pagg. 8/11).

Dalla consultazione del GIS si evince che il cavidotto interrato di collegamento alla RTN lambisce l' ATD oasi di protezione "Bosco di Dragonara".

Lo studio presentato riferisce che l'area vasta non è caratterizzata da importanti elementi floristici (specie vegetazionali incluse nelle liste rosse nazionali o nelle direttive europee). Un'unica specie, Scilla bifolia L., rientra all'interno della Lista Rossa Regionale, che comprende unità floristiche ampiamente diffuse nel resto della Penisola Italiana ma rare e meritevoli di tutela nell'ambito della Puglia. Si tratta di una neofita bulbosa presente in maniera molto localizzata esclusivamente nelle poche macchie boschive in prossimità del sito d'indagine.

La vegetazione dei coltivi presente nell'area interessata dall'impianto è rappresentata prevalentemente da seminativi non irrigui con prevalenza della coltivazione a grano duro e secondariamente da oliveti, mentre quella spontanea è rappresentata da vegetazione ripariale e boschiva. (Elaborato "Allegato tecnico - Analisi su flora, fauna ed ecosistemi", pagg. 13/17).

L'area è caratterizzata da una comunità faunistica non trascurabile (pesci, anfibi, rettili e uccelli, questi ultimi anche rientranti negli allegati delle direttive comunitarie). Tra i migratori si segnala la presenza di diversi veleggiatori tra cui "gru", "cicogna bianca" e "cicogna nera". Tra i nidificanti particolare importanza va data a specie d'interesse nazionale ed internazionale quali "occhione", "ghiandaia marina" e "calandra". Numerosi rapaci utilizzano l'area come territorio di caccia e tra questi è importante rilevare l'unica coppia di "Lanario" di tutta la porzione settentrionale dei Monti della Daunia ed il fatto che tale sito d'impianto ricade all'interno dell'home range delle due coppie stimate di "Nibbio reale" segnalate nell'area vasta (Elaborato "Allegato tecnico - Analisi su flora, fauna ed ecosistemi", pagg. 43/45).

In seguito a tale constatazione si desume che la realizzazione dell'impianto determinerà una notevole rarefazione dell'habitat per Strigiformi, Falconiformi e alcuni Accipitriformi ("Sparviere", "Poiana", "Albanella minore", "Nibbio reale"), in particolare su specie come "gheppio" e "poiana", particolarmente legate alla presenza di agroecosistemi cerealicoli. Impatti negativi sono prevedibili anche per specie che nidificano all'interno di habitat agricoli quali l'"occhione" (maggese, oliveti radi, campi arati), l'"averla cenerina" (oliveti), la "ghiandaia marina" (oliveti, aree aperte, manufatti rurali abbandonati, etc.), la "calandra" (campi coltivati a cereali, maggese). Il fenomeno interesserà inoltre le specie di chirotteri più sinantropiche (Hypsugo savii, Pipistrellus khulii, Tadarida teniotis, etc.), che nidificano all'interno di costruzioni rurali e utilizzano come aree trofiche anche gli oliveti. Per quanto concerne il rischio di collisione si ritiene che questo sussista per tutti i rapaci potenzialmente presenti nell'area, con riferimento ai chirotteri tale rischio riguarda soprattutto le specie sinantropiche presenti con maggiore frequenza nell'area ("Molosso di Cestoni", "Orecchione meridionale", "Vespertilio di Savi", "Pipistrello nano") (Elaborato "Allegato tecnico - Analisi su flora, fauna ed ecosistemi", pagg. 53/55).

Dai livelli di frequentazione registrati nelle osservazioni di campo, delle abitudini alimentari, dei dati di mortalità specifica ritrovati in letteratura le specie maggiormente a rischio saranno il "gheppio", la "poiana" e il "lanario", specie inclusa nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani e a cui è attribuita la categoria di minaccia IUCN "in pericolo" (EN). L'impatto negativo prodotto dalla presenza del parco eolico è riferito anche alle specie migranti poichè la valle del Fiume Fortore ed una fascia di "pertinenza" di dimensioni variabili (a seconda delle condizioni climatiche, presenza/assenza di flussi idrici, etc.) rappresenta un ambito fortemente frequentato sia per una valenza morfologico-ambientale (possibilità di sosta per la presenza di ambienti naturali e di acqua, presenza di correnti che consentono spostamenti a volo veleggiato, etc.), che per la presenza dell'invaso del lago di Occhito, che rappresenta un sito di attrazione per tutte le specie di avifauna acquatica.

L'area d'impianto rientra all'interno di una fascia di territorio interessata da significativi flussi migratori.

Si riferisce, infatti, lo studio dell'Osservatorio di Ecologia Appenninica che indica in corrispondenza del sito dell'impianto il corridoio che unisce il "Fortore" con la diga di "Torrebianca" e che costituisce la rotta migratoria per le "gru" e altra avifauna. Sebbene le quote di volo sembrano essere più elevate e le creste collinari sono superiori all'impianto, il corridoio interessa nella totalità il parco eolico di progetto poiché lo attraversa in direzione trasversale (Elaborato "Allegato tecnico - Analisi su flora, fauna ed ecosistemi", pagg. 96/97).

Ulteriori criticità del progetto proposto si rinvengono in seguito alla consultazione dei dati forniti dalla Rete Ecologica della Regione Puglia e dagli studi condotti nell'ambito della redazione del PPTR. Nello specifico si riferisce che nell'area interessata dall'impianto si possono rinvenire:

1. diverse "connessioni ecologiche", ovvero i "corridoi fluviali-naturali", rappresentati dai principali sistemi fluviali che conservano per il percorso fluviale elementi di naturalità. Essi sono funzionali alla connessione e allo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità tra i nodi principali e secondari, tale criticità riguarda in modo diffuso l'intero parco eolico nella sua direzione longitudinale;

2. la "fascia tampone" posta a protezione del SIC "Monte Sambuco" dalle pressioni antropiche (es. alterazione del reticolo idrografico, aumento di rumori, alterazione degli ecotoni, ecc.), tale criticità è localizzata in corrispondenza degli aerogeneratori A1, A2, A3 e A21.

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

Dal punto di vista geomorfologico l'area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di crinali e reticoli fluviali individuati dal PUTT/p e dall'IGM e da altre emergenze geomorfologiche desunte dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia e dagli studi condotti nell'ambito della redazione del PPTR. In particolare si evidenziano le seguenti criticità:

- sono presenti "crinali" individuati dalla Carta geomorfologica del PUTT/p per cui si è verificata la distanza da ogni singolo aerogeneratore. Da questa analisi risultano particolarmente critiche le posizioni degli aerogeneratori n. A1, A2 e A23 che sono ubicate sui crinali e l'aerogeneratore A22 che ricade in area adiacente a crinale;

- sono presenti "creste", ossia i tracciati lineari del luogo dei punti sommitali di un rilievo che presenta uno spiccato sviluppo in una particolare direzione, alla cui distanza di circa 50 m sono presenti gli aerogeneratori A2, A3, A4, A7, A10, A14, A20;

- "corsi d'acqua", ossia l'insieme dei percorsi lineari dei deflussi concentrati delle acque, alla cui distanza inferiore a 50 m sono presenti gli aerogeneratori A1 e A23 ed alla cui distanza inferiore a 100 m sono presenti gli aerogeneratori A7 e A22;

- "orli di scarpata", ossia gli orli geomorfologici presenti sui versanti, che interessano direttamente gli aerogeneratori n. A10, A12 e A20.

In merito alle controdeduzioni pervenute sulle interferenze del parco eolico con le componenti geomorfologiche segnalate nel PUTT/P e le interferenze con le aree a pendenza superiore al 20% si specifica che poiché le piazzole di pertinenza asservite sono realizzate in cls e dotate di fondazione con profondità di 2 m sotto il piano di campagna, l'ufficio scrivente ritiene che i lavori di scavo per la realizzazione della fondazione delle stesse nonché la conseguente impermeabilizzazione della porzione di suolo su cui ricadono, costituiscano un elemento di notevole criticità che confligge con l'indirizzo di tutela e preservazione del paesaggio. Rilevato che le piazzole relative agli aerogeneratori n.A1-A2-A3-A4-A7-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A20-A21-A22-A23 ricadono nelle aree dotate delle criticità prima citate, si ritiene che tutti questi aerogeneratori possano essere considerati non compatibili dal punto di vista ambientale.

L'area in esame è tutelata dall' Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore ed ospita al suo interno una zona limitrofa all'aerogeneratore A1 in cui ricade il vincolo idrogeologico e dalla consultazione del PTCP si evince che il parco eolico ricade in una zona

definita di “propensione al dissesto alta”.

## 6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

L'analisi dell'impatto acustico, sviluppato nel S.I.A., precedente all'accordo fra le due società, individua in prossimità dell'area di impianto quali recettori sensibili 3 edifici potenzialmente utilizzati da persone per più di 4 ore al giorno (Elaborato “ S.I.A.”, pag. 116, edifici n. 17, 35, 38) che vengono definiti potenziali recettori acustici, ulteriori 9 sono abbandonati, mentre di 43 non si conosce l'esatta utilizzazione. I valori calcolati sono stati confrontati con i limiti di 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno e con i criteri differenziali di 3 dB(A) per il periodo notturno e di 5 dB(A) per il periodo diurno stabiliti dalla L. 447/95 e dal DPCM 14/11/97 per la classe III, associata alla destinazione d'uso (zona agricola) identificata dal PRG comunale sulla base dei criteri fissati dalla L.R. 3/2002 (rif. SIA). Tali valori rispettano il valore limite diurno, mentre durante il periodo notturno viene superata la soglia per il recettore 38 per velocità superiori a 5 m/s. I livelli differenziali calcolati sono superati per il recettore 38 per velocità del vento comprese tra 4 e 8/9 m/s e superiori solo alla soglia notturna per velocità del vento comprese tra a 9 e 10 m/s.

Per questi recettori sono state previste alcune misure di mitigazione a seguito di campagne di rilevamento fonometrico post-operam, quali finestre antirumore limitando la potenza sonora massima e regolando la velocità di rotazione del rotore in presenza di condizioni ambientali e meteo-climatiche reimpostate.

Inoltre gli edifici dislocati nell'area in oggetto possiedono una distanza inferiore a 300 m dagli aerogeneratori A11, A14, A17, A19, A20 e in zona per cui è stato valutato un livello di pressione sonora (Leq) superiore a 50 dB per velocità del vento superiore a 7 m/s per i quali l'impatto potrebbe risultare non trascurabile.

Si rileva che nello studio prodotto su 55 recettori individuati soltanto 3 vengono analizzati ed in merito ad essi i valori dei livelli acustici assoluti e differenziali non vengono sempre rispettati. Nella documentazione presentata dopo l'accordo fra le società lo studio dell'impatto acustico non è stato rielaborato poiché si è provveduto soltanto a riconsiderare i recettori sensibili senza aggiungere informazioni significative sulla potenziale modificazione dell'impatto acustico prodotto dal parco eolico. Sono stati cartografati tutti i “fabbricati potenzialmente abitabili” (catasto, CTR, IGM, PTCP Foggia), sono state fatte delle rilevazioni in campo (di cui si allega documentazione fotografica) e sono stati scartati quelli presenti oltre i 500 m dall'impianto. Il proponente omette nel suo studio di contemplare la possibilità che questi manufatti, molti dei quali segnalati dal PTCP della provincia di Foggia quali beni oggetto di tutela, potrebbero essere, come previsto, restaurati e abitati. Tali caratteristiche li rendono suscettibili, anche in futuro, di una possibile frequentazione antropica più che saltuaria, pertanto si ritiene potenzialmente critica l'installazione degli aerogeneratori A3, A10, A11, A12, A14, A16 e A17, posti in prossimità (meno di 250 m) rispettivamente dalle masserie “La Mezzana”, “Zuppetta”, “Andreana 2 e Tufarolo”, “Andreana”, “De Luca”, “Celozzi”, “Calzone”. Gli aerogeneratori n. A17 e A18 sono infine posti in prossimità anche del casino “De Cesare”, sottoposto alla medesima tutela (Elaborato 0.1 “Relazione tecnica - Valutazione integrata dei progetti SORGENIA S.p.a. - FORTORE WIND S.r.l.”, pag.16, Elaborato 8.1 “Planimetria contenente l'area compresa nelle fasce di 500 m e 1000 m dal perimetro dell'impianto. Individuazione di tutti i fabbricati desunti da cartografie”, Elaborato 8.2 “Planimetria contenente l'area compresa nella fascia di 1000 m dal perimetro dell'impianto. Individuazione di tutti i fabbricati considerati recettori”, Elaborato 8.3.1 “Planimetria contenente l'area compresa nella fascia di 500 m dal perimetro dell'impianto. Individuazione di tutti i fabbricati non considerati recettori”, Elaborato 8.3.2 “Elaborato fotografico relativo ai fabbricati non considerati recettori”).

Il SIA contiene l'analisi del rischio collegato ad una eventuale rottura di una delle pale dell'aerogeneratore ovvero l'analisi della distanza massima che una pala di un aerogeneratore può raggiungere in caso di relativo distacco dal mozzo. La stima effettuata ha preso in considerazione tre



scenari possibili nel caso dei modelli V80 (per un'altezza del mozzo del rotore pari a 67 m) e V90/3MW(per un'altezza del mozzo del rotore pari a 80 m). Tale valore risulta essere compreso fra circa 103 e 130 m e fino a 142 m per ilV90, si riferisce all'ipotesi di distacco della stessa nel punto di serraggio sul mozzo. Il proponente non si esprime in merito a distacchi parziali della pala. A tal proposito si ritiene di adottare in maniera cautelativa una gittata massima di sicurezza superiore prevedendo il caso peggiore in cui si verificasse il distacco di una parte della pala pari a 5 o 10 metri. I risultati degli studi effettuati da ditte produttrici di aerogeneratori suggeriscono di adottare quale gittata cautelativa quella non inferiore ai 300 m (Elaborato "Calcolo della traiettoria di una pala eolica in condizioni nominali di funzionamento" annesso al S.I.A., pag. 2-5).

Le considerazioni relative alla valutazione dei recettori sensibili mantiene la sua validità anche in merito a quest'aspetto dell'istruttoria infatti nella documentazione fotografica fornita (Elaborato 8.3.2 "Elaborato fotografico relativo ai fabbricati non considerati recettori") si individuano circa 30 fabbricati attualmente adibiti a ricovero di mezzi ed attrezzi agricoli oppure deposito per cui si ipotizza una possibile frequentazione antropica più che saltuaria.

Pertanto si ritiene critica anche per quanto riguarda la gittata massima della pala, l'installazione degli aerogeneratori precedentemente citati in merito all'impatto acustico ai quali si aggiungono gli aerogeneratori A4, A12, A14, A16, A17, A18, A19 e A20 che distano a meno di 300 m da manufatti adibiti a ricovero di mezzi ed attrezzi agricoli oppure deposito per cui è possibile frequentazione antropica non occasionale.

Infine in merito all'impatto elettromagnetico prodotto dal progetto si rileva che l'impianto eolico sarà connesso alla RTN tramite un cavidotto completamente interrato che garantisce una minimizzazione del campo elettromagnetico (Elaborato " S.I.A.", pagg. 134-135).

## Conclusioni

Il progetto presentato dalla Sorgenia S.p.a. in seguito all'accordo con la società FORTORE WIND S.r.l. è relativo alla realizzazione di un parco eolico in località "Mezzana di Marco", nel territorio comunale di Castelvecchio di Puglia, costituito da 19 aerogeneratori di diametro da 82 a 100 m e potenza complessiva fino a 57 MW.

Si rileva che tutte le controdeduzioni fornite non forniscono valore aggiunto alle osservazioni formulate da questo Ufficio, il che testimonia il riconoscimento da parte del proponente dell' entità dell'impatto prodotto dal progetto in merito alle diverse tematiche analizzate in questa istruttoria.

Dalla valutazione effettuata risulta che l'area prescelta è caratterizzata in particolare da componenti ambientali e paesaggistiche quali idrologia superficiale, elementi geomorfologici, versanti con pendenze superiori al 20%, individuati dalle principali cartografie di riferimento regionali (Carta Geomorfologica del PUTT/p, IGM 25:000, Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia recentemente redatta dall'Autorità di Bacino) e riscontrabili sulle ortofoto 2005. In seguito alla consultazione di tali riferimenti cartografici ed all'ausilio del GIS, l'ufficio scrivente rileva nell'istruttoria sopra riportata, le seguenti criticità legate ai seguenti interventi previsti nel progetto proposto:

1. realizzazione di un tratto di strada esistente da adeguare a viabilità d'accesso all' aerogeneratore A11 per una lunghezza di 500 m ed allargamento di 1,5 m ubicato nella fascia adiacente al "Canale dell'Arciprete";
2. realizzazione di un tratto di strada esistente da adeguare per una lunghezza di 150 m ed una carreggiata di 5 m che a partire da nord raccorda gli aerogeneratori A7 e A14, ubicato nella fascia adiacente al "Canale Mitrello" il quale a sua volta deriva dal "Canale S. Pietro";
3. realizzazione del cavidotto di collegamento alla RTN che attraversa gli ATE B, C, D. Negli ATE B e C si trovano due tipi di ATD che sono rispettivamente:
  - a. Idrologia superficiale: i bracci del torrente "Staina" e del fiume "Fortore";
  - b. Beni Archeologici: i tratturelli "Braccio Nunziatella - Stignano" e "Celano - Foggia";
  - c. esso inoltre lambisce l'ATD Oasi di protezione "Bosco di Dragonara";

4. adeguamenti della viabilità esistente e realizzazione di due tratti delle piste di servizio per l'accesso all'aerogeneratore A1;
5. ubicazione degli aerogeneratori A4-A7-A9 in aree ridotte che produce l' "effetto selva", causa di un impatto negativo sul sito in esame, impatto confermato anche alla luce della documentazione fotografica fornita dal proponente con nota del 23.12.2010 al prot. 872 del 01.12.2010, poiché la sovrapposizione dei due parchi eolici comporta una diffusa distribuzione degli aerogeneratori su tutto il territorio in esame al punto che le singole proposte dei parchi eolici non risultano potersi distinguere;
6. ubicazione degli aerogeneratori A3, A10, A11, A12, A14, A16, A17 e A18 avviene in prossimità (distanza inferiore a 250 m) di "beni architettonici e paesaggistici extraurbani" segnalati dal PTCP della provincia di Foggia e dagli studi condotti nell'ambito della redazione del PPTR per la compilazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia. Tali beni architettonici sono rispettivamente le masserie "La Mezzana", "Zuppetta", "Andreana 2 e Tufarolo", "Andreana", "De Luca", "Celozzi", "Calzone" ed il casino "De Cesare; la vicinanza di tali recettori ai suddetti aerogeneratori implica una non trascurabile criticità sia in merito all'impatto acustico che alla sicurezza pubblica per quel che concerne il valore della gittata massima in caso di rottura e conseguente ribaltamento dell'aerogeneratore o di parte di esso;
7. ubicazione degli aerogeneratori A4, A12, A14, A16, A17, A18, A19 e A20 avviene ad una distanza inferiore a 300 m da manufatti adibiti a ricovero di mezzi ed attrezzi agricoli oppure deposito per cui è possibile una frequentazione antropica non occasionale;
8. ubicazione dell'intera area d'impianto all'interno di una fascia di territorio interessata da significativi flussi migratori. Con riferimento allo studio dell'Osservatorio di Ecologia Appenninica, si rileva che in corrispondenza del sito dell'impianto si trova il corridoio che unisce il "Fortore" con la diga di "Torrebianca" e che costituisce la rotta migratoria per le "gru" e altra avifauna. Sebbene le quote di volo sembrano essere più elevate e le creste collinari sono superiori all'impianto, il corridoio interessa nella totalità il parco eolico di progetto poiché lo attraversa in direzione trasversale;
9. ubicazione dell'intera area d'impianto rientrante in "connessioni ecologiche", ovvero i "corridoi fluviali-naturali", rappresentati dai principali sistemi fluviali che conservano per il percorso fluviale elementi di naturalità, tale criticità riguarda in modo diffuso il parco eolico nella sua direzione longitudinale;
10. ubicazione dell'intera area d'impianto ricadente in una zona definita di "propensione al dissesto alta";
11. ubicazione degli aerogeneratori A1, A2, A3 e A21 all'interno della "fascia tampone" posta a protezione del SIC "Monte Sambuco" dalle pressioni antropiche (es. alterazione del reticolo idrografico, aumento di rumori, alterazione degli ecotoni, ecc.);
12. ubicazione degli aerogeneratori n. A1, A2 e A23 che si trovano sui crinali e l'aerogeneratore A22 che ricade in area adiacente a crinale;
13. ubicazione degli aerogeneratori A2, A3, A4, A7, A10, A14, A20 che hanno una distanza di circa 50 dalle "creste";
14. ubicazione degli aerogeneratori A1 e A23 che hanno una distanza inferiore a 50 m e gli aerogeneratori A7 e A22 che hanno una distanza inferiore a 100 m dai "corsi d'acqua";
15. ubicazione degli aerogeneratori A10, A12 e A20 che si trovano su "orli di scarpata";
16. ubicazione dell'aerogeneratore A1 che si trova in area in cui ricade il vincolo idrogeologico.

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Sulla scorta del predetto parere tecnico - consultivo espresso dal Comitato regionale per la VIA, con nota prot. n. 5019 del 03.05.2011 l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi, invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota prot. n. 5842 del 04.05.2011 l'Ufficio Energia comunicava alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione unica - e per conoscenza anche allo scrivente Ufficio -, in

ragione dell'adozione del preavviso di diniego notificato dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 5019/2011. A tale comunicazione la società replicava con nota acclarata al prot. n. 5722 del 20.05.2011 dell'Ufficio VIA.

Con nota acquisita al prot. n. 5991 del 30.05.2011 la società trasmetteva le controdeduzioni - corredate da documentazione - in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. 5019/2011 dell'Ufficio.

Di seguito si riporta l'esito della valutazione delle controdeduzioni elaborate dalla società (prot. n. 5991/2011) svolta dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 22 luglio 2011.

#### Punto 1- descrizione dell'intervento

Le principali osservazioni vertono sulle questioni sollevate dall'istruttore, e qui contestate, circa il consumo di suolo; tuttavia, sulle interferenze sui corsi d'acqua le attestazioni di non alterazione dello stato di salute dei corsi d'acqua non erano già nel SIA supportate da documentazione alcuna, né lo sono in questa sede.

La stima di traffico effettuata in questa sede, per la prima volta in modo più esplicito non fa che confermare l'instaurarsi di un sensibile intensificarsi dei flussi, tra l'altro senza contestualizzare le caratteristiche della strada su cui esse vanno ad insistere.

#### Punto 2 - impatti cumulativi

In relazione all'impatto visivo -paesaggistico, le c.d. producono ulteriori valutazioni operate che non producono reale valore aggiunto a quanto già considerato in seno all'istruttoria. Si rileva altresì che nessun aerogeneratore è stato ritenuto non idoneo solo per motivazioni di quest'ordine, per cui il tentativo di sovvertire le valutazioni fatte dall'istruttore relativamente a questo punto non ha ricadute sugli esiti della istruttoria regionale.

In particolare gli AG da 14 a 20 non sono stati "eliminati" per questione di alterazione dello skyline, come evidente dalla sintesi riportata al termine del documento istruttorio.

#### Punto 3 - impatto visivo e paesaggistico

Il quadro di riferimento delle conoscenze esteso al PPTR (inteso quale strumento conoscitivo al pari del PTCP e non quale strumento normativo vigente, non essendolo) ha consentito di individuare dei beni architettonici. A questo punto il valutatore competente ha ritenuto di doverne salvaguardare identità paesaggistica e l'inserimento territoriale applicando una fascia di sicurezza, per cui nessun aerogeneratore è stato "eliminato" con riferimento a questa fattispecie di tutela applicando buffer in modo estremamente deterministico, bensì per ragioni di tutela dell'identità ambientale rappresentata da detti beni nel senso più ampio.

#### Punto 4 - Impatto su flora fauna ed ecosistemi

Le controdeduzioni prodotte si limitano a riscontri puntuali, ricorrendo al concetto di inclusione/esclusione con riferimento ad alcuni elaborati del PPTR (in quest'occasione ritenuto utile, a differenza di altre sezioni in cui se ne contesta l'utilizzo da parte del valutatore regionale), piuttosto che procedere ad una disamina più estesa che tenga conto anche delle dinamiche in corso, relativamente alla connettività ecologia aerea e terrestre.

In particolare, come già evidenziato nell'istruttoria, non solo gli AG insistono localmente in aree solcate da impluvi che tracciano delle trame in senso longitudinale con diverse possibilità di connessione trasversale ostruite dalle opere di pertinenza progettate, bensì anche, nell'area vasta, si ritrovano ad intercettare i corridoi di migrazione aerea tra le aree dell'invaso di Torrebianca e le area della diga di Occhito, ampiamente segnalate anche da Ecolab, Osservatorio ecologico dell'area appenninica.

#### Punto 5 - Impatto su suolo

A1, A2, A23: si contestano i motivi ostativi all'accoglimento del parere di compatibilità ambientale da parte dell'Autorità Ambientale Competente (di seguito ACA), anche se circa gli A1 e A2 le controdeduzioni confermano poi, esplicitamente, le valutazioni fatte dell'ACA.

L'A23 è stata considerata non idonea dall'ACA poiché a distanza inferiore a 50 m da un solco d'impluvio corrispondente ad un corso d'acqua. Tale distanza appare esasperata nella piccola immagine di inquadramento (senza riporto di scala) posta a supporto della controdeduzione.

A3, A4, A7. I rilievi fatti dall'ACA attengono alla cartografia redatta dall'AdB-P per il PPTR, impiegata come quadro di riferimento puntuale di evidenza delle emergenze idro-geomorfologiche.

Strade solidali ad A10, A12, A20. Si conferma quanto già espresso circa l'interferenza di queste con orli di terrazzo (creste) segnalate dalla carta AdB-Puglia, e a supporto si allegano immagini esplicative con supporto della stessa carta.

In generale è contestato il rispetto dei solchi di impluvio ritenuti di ordine inferiore ai corsi d'acqua.

Si rileva che i solchi di impluvio, se pur spesso destinati ad ospitare portate d'acqua di regime torrenziale, sono comunque segnalati come elementi di rilievo geomorfologico da tutta la cartografia ufficiale di riferimento, a partire dalla carta IGM in scala 1: 25000 sino alla carta idrogeomorfologica citata redatta dall'AdB, che percorre detti solchi (ai quali il Comitato ha inteso applicare delle fasce di tutela per evitare alcun tipo di interferenza ambientale, non solo di natura idrogeologica) per identificare graficamente corsi d'acqua veri e propri. Pertanto, e con questo ci si riferisce anche all'osservazione successiva relativa alle aree di versante con pendenza > 20%, gli unici elementi che avrebbero potuto aprire una fase dialogica di confronto tra i dati ufficiali e le attestazioni del proponente avrebbero dovuto essere rilievi dello stato dei luoghi puntuali e tracciati con sezioni trasversali e longitudinali, comunque non forniti dal progettista.

#### Punto 6 - Sicurezza e salute pubblica

Il requisito della assenza di attività antropica, che il proponente dichiara qui in diversi casi di fabbricati identificati come "ruderi" o comunque disabitati, potrebbe essere utile ai soli fini dell'assenza di impatto acustico e non già del rischio di sicurezza per gittata. Quest'ultimo non è assicurato poiché la masseria rappresenta comunque un luogo sensibile poiché frequentato - se pur occasionalmente - o comunque presenta una destinazione d'uso potenzialmente compatibile con la presenza antropica. La volontà di stabilirne un cambio di destinazione d'uso non è emersa in alcun modo dagli elaborati progettuali allegati alla VIA. Non è vero che rispetto di un fabbricato adibito a possibile occupazione antropica non debba essere stabilita alcuna fascia di rispetto, perché sta all'ACA stabilire ciò in base alle condizioni al contorno. Il valore di 300 m di gittata assunto dall'Ufficio non è contestabile in ragione del fatto che è assolutamente probabile che un pezzo di navicella di dimensioni inferiori a quelle assunte nel calcolo dal progettista possa compiere una distanza di quella entità in caso di rottura accidentale.

Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 dell'art. 4 e del c. 4 dell'art. 11 del R.R. 24/2009, approvato con DGR n. 1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. n.10/2011, nella seduta tenutasi in data 22.07.2011, a fronte degli impatti significativi e negativi determinati dall'intervento proposto, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed avente prot. n. 5019/2011.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  
VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., sostituito dal RR 10/2011;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 21.04.2011 e del 22.07.2011 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011;

VISTO in particolare il c.2 art.2 del citato regolamento n. 10/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg), proposto con istanza depositata in data 29.03.2007 ed assunta in atti al prot. n. del 5852 del 10.04.2007 dalla Sorgenia SpA, avente sede legale in Milano alla Via Ciovassino n. 1;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il funzionario istruttore Il funzionario istruttore  
Ing. Francesco Corvace Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---